



dr. F. J. Schönweger  
dr. Gottfried Maas  
dr. Markus Stocker  
dr. Klaus Stocker  
dr. H. W. Wickertsheim

*Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria*

## **LEGGE FINANZIARIA 2011; Varie**

Di seguito le disposizioni più interessanti della Legge Finanziaria 2011 (Legge 13.12.2010, n. 220) che ha un contenuto piuttosto "ridotto" in quanto la maggior parte delle disposizioni sono contenute nel DL 78/2010 (manovra correttiva) – v.a. le nostre rispettive circolari sul sito [www.studiobms.it](http://www.studiobms.it).

### **Riqualificazione energetica - Detrazione 55%**

È prorogata al 2011 la detrazione del 55% prevista per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici dall'art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007. La detrazione spettante però potrà essere fruita in 10 rate annuali, anziché in 5.

Sono altresì confermate anche per il 2011 le disposizioni contenute negli artt. 1, comma 24, Finanziaria 2008 e 29, comma 6, DL n. 185/2008 in base alle quali:

- non è necessario disporre dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica per gli interventi finalizzati alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di caldaia a condensazione;
- in presenza di interventi che proseguono per più periodi d'imposta, il soggetto interessato è tenuto ad inviare l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato con il Provvedimento 6.5.2009.

### **Leasing immobiliare**

A decorrere dal 2011 in caso di acquisto di un immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, da concedere in leasing le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute in misura integrale.

È altresì previsto che tra i contratti per i quali la registrazione è necessaria soltanto in caso d'uso sono compresi anche i contratti di locazione finanziaria immobiliare. Da ciò deriva il venir meno dell'imposta di registro dell'1% precedentemente dovuta sui canoni di leasing.

All'atto della cessione dell'immobile concesso in leasing, a seguito del riscatto da parte dell'utilizzatore, le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa.

Per i contratti di leasing in essere alla data dell'1.1.2011 è previsto il versamento in un'unica soluzione di un'imposta sostitutiva delle imposte ipo-catastali, da effettuare entro il 31.3.2011, pari alle imposte ipocatastali dovute per il riscatto del bene al netto dell'imposta di registro applicata sui canoni di locazione, ridotta di una percentuale pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.

### Accertamento e sanzioni

L'attività di controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 va attivata dall'Ufficio tenendo conto anche di specifiche analisi del rischio di evasione.

Inoltre, l'accertamento parziale ex artt. 41-bis, DPR n. 600/73 e 54, comma 4, DPR n. 633/72 è ammesso anche sulla base di dati e informazioni acquisiti con gli inviti a comparire, le richieste di esibizione di documenti e le richieste di compilazione di questionari.

È previsto altresì un aumento delle sanzioni ridotte dovute dal contribuente al ricorrere degli istituti deflativi del contenzioso e del ravvedimento operoso, ossia dello "sconto" fruibile per chiudere la partita con il Fisco.

Nello specifico, le nuove misure delle sanzioni ridotte "a favore" del contribuente sono individuate come di seguito schematizzato.

Istituto deflativo	Vecchia sanzione ridotta	Nuova sanzione ridotta	Decorrenza nuova sanzione
Adesione agli inviti al contraddittorio e ai pvc (artt. 5, comma 1-bis, e 5-bis, D.Lgs. n. 218/97)	1/8 del minimo	1/6 del minimo	Atti definibili emessi dall'1.2.2011
Accertamento con adesione (artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97)	1/4 del minimo	1/3 del minimo	
Definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/97)	1/4 dell'irrogato	1/3 dell'irrogato	Atti emessi dall'1.2.2011
Acquiescenza accertamento (art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 218/97)	1/4 dell'irrogato	1/3 dell'irrogato	Atti definibili emessi dall'1.2.2011
Acquiescenza accertamento, non preceduto da invito a comparire, né pvc definibile (art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. n. 218/97)	1/8 dell'irrogato	1/6 dell'irrogato	
Conciliazione giudiziale (art. 48, D.Lgs. n. 546/92)	1/3 delle sanzioni dovute sul tributo "concordato"	40% delle sanzioni dovute sul tributo "concordato"	Ricorsi presentati dall'1.2.2011
Ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/97)	1/12 e 1/10 del minimo	1/10 e 1/8 del minimo	Violazioni commesse dall'1.2.2011

**Detassazione premi di produttività**

È prorogata per il periodo 1.1 – 31.12.2011 l'agevolazione consistente nell'assoggettamento all'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10% delle somme erogate a titolo dei c.d. "premi di produttività":

- per un importo massimo complessivo lordo di € 6.000;
- a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2010 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2010 ad imposta sostitutiva.

Per il periodo 1.1 – 31.12.2011 è altresì previsto:

1. lo sgravio dei contributi dovuti, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, sempre con riferimento alle somme erogate a titolo di "premi di produttività" su un importo massimo annuale pari al 5% della retribuzione percepita dal lavoratore;
2. la detassazione, ai fini IRPEF e relative addizionali, del trattamento economico accessorio riconosciuto al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che nel 2010 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 35.000.

**Varie****Aliquote IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche)**

Le percentuali sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente e sono le seguenti:

reddito	aliquota
fino a 15.000	23%
15.000 – 28.000	27%
28.000 – 55.000	38%
55.000 – 75.000	41%
Sopra i 75.000	43%

**Prescrizione dei periodi d'imposta**

La dichiarazione dei redditi si prescrive di norma al 31.12. del quarto anno successivo alla sua trasmissione, cioè p.e. la dichiarazione relativa al 2005 è stata trasmessa nel 2006 con prescrizione nel 2010.

Periodo d'imposta	dichiarazione presentata	dichiarazione omessa:
2004	31.12.2009	31.12.2010
2005	31.12.2010	31.12.2011
2006	31.12.2011	31.12.2012
2007	31.12.2012	31.12.2013
2008	31.12.2013	31.12.2014
2009	31.12.2014	31.12.2015

**Tasso di interesse legale**

Dall'1.1.2011 il tasso di interesse legale passa dal 1% al 1,5%. Di seguito una tabella con lo sviluppo nel tempo.

Dal	al	interesse
1942	16.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008	31.12.2009	3%
01.01.2010	31.12.2010	1%
01.01.2011		1,5%

Il tasso di interesse legale ha effetto, tra l'altro, per gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie (1282 CC), per anticipazioni all'affittuario (1652), per gli interessi nel contratto di mandato (1714, 1720), per gli interessi nel contratto di mutuo (1815) e sul conto corrente (1825) – sempre se non diversamente pattuito. Inoltre il tasso legale incide sulla tabella del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà.

**Interessi di mora automatici:**

In base al Decreto Legge 231/2002 in caso di mora tra imprese/liberi professionisti sono automaticamente dovuti interessi.

L'ammontare di questi interessi è fissato mediante decreto due volte l'anno e sono:

Anno	1. semestre	2. semestre
2002		10,35%
2003	9,85%	9,10%
2004	9,02%	9,01%
2005	9,09%	9,05%
2006	9,25%	9,83%
2007	10,58%	11,07%
2008	11,20%	11,10%
2009	9,50%	8,00%
2010	8,00%	8,00%

Per merce deperibile (prodotti agricoli, ...) questo tasso è aumentato del 2%.

Gli interessi di mora automatici non devono necessariamente essere contabilizzati per competenza, ma possono essere contabilizzati anche per cassa (cioè quando effettivamente incassati).

**Tariffe per la fatturazione degli automezzi privati:**

Per il rimborso (esente da imposte) dei chilometri percorsi con l'automezzo privato da un lavoratore e/o amministratore valgono i seguenti limiti massimi nel caso in cui la relativa autovettura abbia più di 17 cavalli fiscali (benzina) rispettivamente 20 cavalli fiscali (diesel). Nel caso in cui l'autovettura abbia meno di 17, rispettivamente 20 cavalli fiscali, devono essere applicate le esatte tariffe ACI..

KM percorsi annualmente	€/KM per benzina	€/KM per diesel
fino a 5.000 KM/anno	0,98141	0,65895
fino a 10.000 KM/anno	0,64092	0,65895
fino a 15.000 KM/anno	0,52743	0,52202
fino a 20.000 KM/anno	0,47068	0,45356
fino a 25.000 KM/anno	0,43663	0,38510
fino a 30.000 KM/anno	0,41393	0,38510
fino a 40.000 KM/anno	0,38556	0,35087
(Tabella fino a 100.000 KM)	.....	.....

(per scegliere lo scaglione di calcolo deve essere considerato il totale dei chilometri percorsi annualmente dall'autovettura)

La tabella è facilmente consultabile al sito [www.aci.it](http://www.aci.it).

Cordiali saluti

Merano, gennaio 2011

**B**osin & **M**aas & **S**tocker